

produttore, è stato confrontato, transazione per transazione, con i prezzi all'esportazione. L'esame dei fatti ha dimostrato che i prezzi all'esportazione erano superiori al valore normale calcolato per ciascun esportatore oggetto dell'inchiesta, sia in Canada sia negli Stati Uniti d'America.

E. Pregiudizio

- (10) Viste le summenzionate risultanze relative al dumping non si è ritenuto necessario esaminare la questione del pregiudizio.

F. Conclusione della procedura

- (11) In considerazione di quanto precede si è concluso che, data l'assenza di pratiche di dumping, era opportuno chiudere la procedura di riesame e abrogare i dazi antidumping di cui al considerando 1.

I produttori comunitari interessati sono stati informati dei principali elementi e considerazioni in base ai quali si intendeva chiudere la procedura di riesame ed hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni. L'industria ha ritenuto anormale la situazione prevalsa durante il periodo oggetto dell'inchiesta, dato che i prezzi sul mercato erano aumentati in misura abnorme a seguito di una carenza di materie prime e quindi di VAM. L'industria ha sostenuto che, una volta eliminata questa carenza, le pratiche di dumping sarebbero riprese causando nuovamente un dumping ed un

pregiudizio. L'industria ha suggerito pertanto di mantenere in vigore le misure.

Tuttavia, dopo aver debitamente considerato le obiezioni sollevate dall'industria si è concluso che, dato che per tutto il periodo oggetto dell'inchiesta non si erano constatate pratiche di dumping, era opportuno chiudere la procedura e abrogare le misure antidumping.

- (12) Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni alla chiusura della procedura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 1826/84 e (CEE) n. 1282/81 sono abrogati.

Articolo 2

Sono concluse le procedure antidumping relative alle importazioni di acetato di vinile monomero originario del Canada e degli Stati Uniti d'America, di cui al codice NC 2915 32 00.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMITH